

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

16/2018 Registro Procura Federale FIBIS

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento n. 16/2018 Procura Federale FIBIS a carico dei tesserati:

- **ANDREA CHIESURA,** [REDACTED] **tesserato FIBIS n. FB32A343;**
- **SIRIANNI ANTONIO,** [REDACTED] **tesserato FIBIS n. FB15A248;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8, comma 2, del vigente Regolamento di giustizia della FIBIS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalle espressioni utilizzate nel ricorso introduttivo ex art. art. 95, 101, 102 Reg. Giust. presentato nell'interesse dei tesserati CHIESURA e SIRIANNI.

Nel testo del ricorso vi erano, invero, alcuni passaggi, evidenziati dalla Procura Federali, considerati offensivi e denigratori nei confronti della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi organi Federali: ... *"interminabili monologhi pindarici del Presidente...(...) gli istanti quindi con la presente iniziativa intendono opporsi a questa pericolosa deriva autoritaria ed al fatto che qualcuno abbia deciso di aggirare o, peggio calpestare disinvoltamente norme e regole della federazione, quasi ritenesse la stessa affar suo...(...) negligenza e calcolo di convenienza...(...) risulta che il presidente*

federale avesse detto al segretario di tenere spento il registratore... (...) il sig. Gibertoni...che avrebbe validi argomenti di persuasione nei confronti del presidente federale... (...) ben più comodo prendere tutto le decisioni fra di loro, nel chiuso delle loro stanzette...”.

Con l'atto di deferimento la Procura Federale rilevava la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, l'estraneità delle espressioni sopra riportate rispetto all'oggetto del ricorso ed evidenziava il fatto che il ricorso introduttivo fosse stato indebitamente inoltrato anche alla Giusta Nazionale del CONI.

Riteneva, inoltre la Procura che oltre alla posizione del tesserato CHIESURA, che aveva agito agito in proprio anche in qualità di legale del SIRIANNI, fosse rilevante disciplinarmente anche la posizione di quest'ultimo in virtù della rappresentanza indiretta del difensore in luogo del proprio assistito, ritenendo inverosimile che il SIRIANNI non avesse avuto conoscenza del contenuto del ricorso.

Entrambi i tesserati facevano pervenire memorie difensive (in atti) al Tribunale.

All'udienza dell'11 gennaio 2019 L'avv. Sette, difensore di CHIESURA, insisteva nell'istanza di astensione contenuta nella memoria del 7 gennaio 2019 che veniva rigettata, non essendo ravvisati i presupposti previsti dall'art. 74 del Regolamento di Giustizia.

Veniva respinta, altresì, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 103, comma 1, del Regolamento di Giustizia, rilevato che il termine di 10 giorni ivi previsto per la fissazione dell'udienza non riveste il carattere della perentorietà.

Veniva, poi, formulata istanza di ricusazione dell'intero Collegio Giudicante, ai sensi dell'art. 75, comma 1, let. b) e 2 Regolamento di Giustizia, da parte dell'avv. Sette, alla quale si associava l'Avv. Adamo.

Il Tribunale, preso atto dell'istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Regolamento di Giustizia, trasmetteva gli atti all'Autorità competente ai fini della decisione.

In data 5 febbraio 2019 la Corte di Appello Federale dichiara l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per mancato versamento del contributo previsto dall'art. 75, comma 6, Regolamento di Giustizia.

Veniva, quindi, fissata nuova udienza per il giorno 15 febbraio 2019, udienza nella quale l'avv. Sette depositava nota con allegati (in atti) con la quale, oltre a contestare il provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello, eccepiva:

- 1) la non efficacia della nomina dell'Avv. Bilotta quale componente del Tribunale Federale in quanto la delibera relativa alla nomina dello stesso non risultava pubblicata sul sito istituzionale della FIBIS;
- 2) l'avvenuta decadenza degli altri due componenti del Tribunale Federale (Avv. Filocamo e Avv. Materia), nonché del Procuratore Federale (avv. Canè) per essere scaduto il mandato quadriennale, senza che risultasse che detti incarichi fossero stati rinnovati.

Il Tribunale si riservava la decisione su dette eccezioni e, dopo aver rigettato le istanze istruttorie per chi incoerenti rispetto al *thema decidendum* invitava le parti a concludere.

Le parti concludevano come da verbale del 15 febbraio 2019 (in atti).

Motivazione

Il Tribunale preliminarmente ritiene infondate le eccezioni formulate sulla asserita illegittimità del Collegio Giudicante (non ritenendo, invece, di doversi pronunciare sulle censure mosse al provvedimento con il quale la Corte Federale di appello ha rilevato l'inammissibilità delle richieste di rikusazioni perché palesemente proposte in una sede e davanti ad un Organo non competente a valutarne la fondatezza).

Per quanto riguarda la nomina dell'Avv. Bilotta, **deliberata dal Consiglio Federale con delibera n. 10 del 31.08.2018 (in atti)**, non può che rilevarsi come la stessa sia perfettamente valida ed efficace.

Non è prevista, da alcuna norma (né dall'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, né dall'art. 96 del Regolamento di Giustizia, né tantomeno dall'art. 50 *bis* dello Statuto Federale) nessun tipo di pubblicità costitutiva ai fini del perfezionamento della validità della nomina dei componenti degli Organi di Giustizia.

Dunque, non ha alcun rilievo il fatto che sul sito internet della Federazione non sia stato inserito, accanto ai nomi dei componenti titolari del Tribunale Federale, anche quello del membro supplente nominato successivamente.

Del tutto incoerente risulta essere il richiamato effettuato dall'Avv. Sette all'art. 42, comma 14, del Regolamento Organico nella parte in cui prevede che "*le delibere di ordine generale devono essere note mediante comunicato ufficiale della Federazione da*

pubblicarsi sul sito della Federazione”, avendo riguardo detta norma, con tutta evidenza, appunto, alle delibere di ordine generale, tra le quali non rientra la nomina di un membro supplente del Tribunale Federale.

Per quanto riguarda, invece, l’ecceppata decadenza degli altri membri del Tribunale Federale, nonché del Procuratore Federale, per esaurimento del mandato quadriennale, - senza necessità di valutare l’applicabilità dell’istituto della *prorogatio tacita* - deve essere rilevato come la decorrenza del quadriennio debba essere individuata nella data del **06.07.2015**, data nella quale il Consiglio Federale ha ratificato le delibere presidenziali riguardanti gli Organi di Giustizia (v. verbale in atti) con attribuzione delle funzioni degli Organi di Giustizia endofederali.

Venendo al merito della questione il Tribunale ritiene che dalla lettura degli atti emerge la responsabilità disciplinare del tesserato CHIESURA, mentre il tesserato SIRIANNI deve essere mandato assolto.

Deve necessariamente essere esaminata preliminarmente la particolarità dell’ambito nel quale sono state riscontrate dalla Procura Federale le espressioni offensive e denigratorie.

Invero, certamente nell’ambito degli scritti difensivi la valutazione circa la continenza verbale va adeguata alla necessità di svolgere la difesa (sia essa civile, penale, amministrativa o disciplinare) nella maniera più efficace possibile.

Ciò certamente non giustifica e non scrimina qualsiasi tipo di locuzione utilizzata negli scritti giudiziari, dovendo comunque limitarsi la difesa alla pertinenza rispetto alla materia trattata e non potendo essere tollerate espressioni gratuitamente offensive e diffamatorie.

Nel caso di specie, alcune delle frasi utilizzate dal tesserato/consigliere (e in quella sede anche avvocato) CHIESURA hanno certamente superato il segno, in un contesto nel quale, peraltro, lo stesso non doveva difendersi da alcuna incolpazione, ma agiva per impugnare la validità di alcune delibere federali.

In particolare denunciare una “deriva autoritaria” in seno alla presidenza federale, accusare gli organi federali di aver aggirato o calpestato le norme federali, o addirittura larvatamente accusare il Presidente di dover sottostare a non meglio precisati “argomenti di persuasione” non può essere considerato legittimo esercizio del diritto difesa e certamente, al contempo, non può che aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi organi Dirigenti.

La limitata diffusione dell'atto contenente i passaggi censurati avrebbe potuto mantenere un carattere strettamente strumentale alla richiesta contenuta nel ricorso, se lo stesso fosse stato inviato unicamente all'Organo competente, ovvero al Tribunale Federale.

Nel caso in esame, invece, il tesserato/consigliere/avvocato CHIESURA ha inopinatamente ritenuto di dover trasmettere il ricorso anche alla Giunta Nazionale del CONI (con in invio tramite pec a: ufficiolegale@cert.coni.it, segretariogenerale@cert.coni.it e responsabiletrasparenza@cert.coni.it)

Con tale condotta il CHIESURA, che ha ricoperto fino a poco tempo fa il ruolo di coordinatore della Commissione Giuridica della FIBIS, ha senza dubbio integrato anche il requisito della diffusione pubblica dello scritto contenente le dichiarazioni denigratorie.

Differente la posizione del SIRIANNI per le ragioni che seguono.

Deve, infatti, ritenersi che quest'ultimo abbia condiviso le istanze contenuto nel ricorso, vado lo stesso conferito mandato al CHIESURA per la redazione dell'atto, delegando la propria rappresentanza all'Avv. CHIESURA.

Tuttavia, in assenza di elementi in tal senso, non è possibile affermare con certezza che il tesserato SIRIANNI abbia avuto modo modo di leggere le singole espressioni utilizzate e, soprattutto, non vi sono indizi che inducano a ritenere che egli abbia condiviso l'indebito invio del ricorso alla Giunta Nazionale del CONI tramite l'inoltro agli indirizzi pec sopra evidenziati.

Pertanto il tesserato SIRIANNI deve essere assolto, non essendo prova certa della sua responsabilità disciplinare per le espressioni contenute nel ricorso firmato unicamente dall'Avv. CHIESURA.

Quest'ultimo, al contrario, ha integrato la violazione di cui all'art. 8 Regolamento di Giustizia.

La Procura Federale ha contestato il secondo comma dell'art. 8, reputando particolarmente grave la condotta contestata.

I termini utilizzati, le accuse mosse agli Organi della Federazioni, nonché l'offesa all'immagine del movimento è di non poco conto, ciò nonostante questo Tribunale ritiene che il contesto nel quale le espressioni censurate sono maturate (scritti giuridici, anche se in ambito endofederale), se non vale a scriminare la condotta, deve essere tenuto in

considerazione e determina il contenimento del comportamento sanzionabile all'interno del primo comma dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia.

Venendo al trattamento sanzionatorio, per i motivi sopra riportati, anche alla luce del ruolo ricoperto dal CHIESURA all'interno della Federazione, si ritiene congruo applicare la sanzione di mesi 5 di sospensione da ogni attività Federale, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura di euro 500,00.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato CHIESURA ANDREA, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5 ed € 500,00;**
- ritenuta non sussistente la responsabilità disciplinare per l'insolazione, **assolve l'incolpato SIRIANNI ANTONIO, in atti meglio generalizzato.**


Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.


Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 15 febbraio 2019

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Filocamo

I consiglieri
Avv.  Bilotta


Avv. Antonio Materia



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 16/2018 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti dei tesserati:

ANDREA CHIESURA [redacted] tessera Fibis FB32A343, con l'avv. Nicola Sette del foro di Bologna;

ANTONIO SIRIANNI [redacted] tessera Fibis FB15A248, con l'avv. Massimo Giuseppe Adamo del foro di Bologna.

Il Procuratore Federale,

letto il ricorso ex artt. 95, 101, 102 Reg. Giustizia presentato dai tesserati Andrea Chiesura e Sirianni Antonio avanti il Tribunale federale della Fibis (agli atti), il verbale dell'udienza tenutasi davanti al tribunale federale della Fibis (nel quale i tesserati confermavano il contenuto del ricorso summenzionato), udienza del 1.10.2018, la decisione dello stesso tribunale federale del 1.10.2018 (rg. 1/2018);

considerate le espressioni utilizzate nel ricorso introduttivo e attribuibili ai ricorrenti: *"interminabili monologhi pindarici del Presidente (pag. 3 del ricorso), "gli istanti quindi con la presente iniziativa intendono opporsi a questa pericolosa deriva autoritaria ed al fatto che qualcuno abbia deciso di aggirare o, peggio, calpestare disinvoltamente norme e regole della federazione, quasi ritenesse la stessa affar suo (pag. 5 ricorso), "negligenza e calcolo di convenienza (pag. 9 del ricorso)", "...risulta che il presidente federale avesse detto al segretario di tenere spento il registratore" (cfr. pag. 3 del ricorso), "il sig. Gibertoni.....che avrebbe validi argomenti di persuasione nei confronti del presidente federale" (v. pag. 4 del ricorso) , "...ben più comodo prendere tutte le decisioni fra di loro, nel chiuso dello loro stanzette" (pag. 5 del ricorso - rivolgendosi ai consiglieri federali)*, frasi oggettivamente offensive nonchè insinuazioni denigratorie nei confronti della dignità, del decoro e del prestigio della Fibis, dei suoi organi federali (presidente federale, consiglieri federali, presidente CR Lombardia);

rilevato in capo ai tesserati, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la cui prova risulta integrata non solo dalla qualità delle espressioni utilizzate ma anche dall'inoltro del ricorso introduttivo da parte



FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

dei tesserati alla Giunta nazionale del Coni, a dire dei tesserati, competente a decidere ai sensi dell'art. 102 comma 5 reg. giustizia, che, contrariamente a quanto ritenuto dai tesserati stessi, risulta invece competente a sospendere solo le delibere assembleari o consiliari (e non presidenziali), se ed in quanto manifestamente contrarie alla legge, allo statuto e ai principi fondamentali del Coni;

ritenuto l'oggetto delle citate provalazioni offensive estranee all'oggetto della causa in modo diretto ed immediato, nè funzionali all'esercizio del diritto di difesa e dunque gratuite;

in particolare, lette le memorie difensive dei tesserati e valutato il contenuto degli interrogatori espletati, sostanzialmente inidonei a confutare i rilievi accusatori;

ritenuto di dover precisare che per il tesserato Avv. Andrea Chiesa egli ha agito in proprio, senza la mediazione di un legale, nel ricorso scaturigine del presente procedimento in guisa che le frasi citate ed utilizzate sono a questi certamente e direttamente riferibili;

considerato viepiù che anche per il sig. Sirianni Antonio (conformemente alle norme del processo civile cui rinvia l'art. 68 comma 8 del vigente regolamento di giustizia della Fibus) le frasi utilizzate dal proprio difensore sono parimenti a lui riferibili (a mente dell'art. 89 cpc), come interpretato anche dalla Suprema Corte (v. Cassazione sezione 2 civile sentenza 9.9.2008 n. 23333), in quanto il difensore sta in giudizio in luogo del suo assistito, venendosi perciò a configurare una rappresentanza indiretta dello stesso, soggetta alle norme del mandato, con la conseguenza che gli atti compiuti dal difensore sono destinati ad avere efficacia direttamente nella sola sfera del rappresentato (d'altronde il difensore non può assumere la veste di parte per il sol fatto di esercitare il diritto di difesa);

considerato inoltre la natura dell'atto d'introito (ricorso ex artt. 95, 101, 102 Reg. Giustizia) di natura squisitamente "introduttiva" (diverso da una mera memoria difensiva) con allegata la procura conferita dal sig. Sirianni Antonio al proprio legale, circostanza che fa ritenere inverosimile la circostanza che il Sirianni stesso non avesse potuto avere la conoscenza del suo contenuto;

ritenuta pertanto integrata, da parte dei tesserati sopra generalizzati, la violazione di cui all'art. 1 e 8, comma 2, reg. giustizia Fibus vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi) quali parti del

procedimento conclusosi davanti al Tribunale federale della Fibus con la pronuncia del 1.10.2018;

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile ai tesserati sopra generalizzati costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate.

Per tutto quanto esposto, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, deferisce avanti al Tribunale i predetti tesserati per le incolpazioni in atti descritte e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifichi il presente avviso a mezzo raccomandata a/r o pec ai legali dei tesserati con trasmissione dell'intero fascicolo d'indagine al Presidente del Tribunale Federale della Fibus.

Bologna, 5.12.2018

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

